



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ai fini dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, commi 2-5, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione normativa ha introdotto ex novo cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c.;

VISTI, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione con la quale il Conservatore procede all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, cui fa seguito la comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

ATTESO che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì *"l'eventuale cancellazione della partita Iva della società e la mancanza*

Il Conservatore del Registro Imprese

di beni iscritti in pubblici registri”, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo, ai sensi del comma 5;

TENUTO CONTO della difficoltà nell’effettuare le verifiche dei “beni iscritti in pubblici registri” di cui al comma 5 dello stesso art. 40 del D.L. n. 76/2020, con particolare riferimento agli autoveicoli, agli aeromobili e alle navi, stante la mancanza di accesso alle relative piattaforme telematiche tramite una Convenzione nazionale, al pari di quella prevista per i beni immobili (banca dati Agenzia delle Entrate “Sister”) e utilizzata per gli accertamenti previsti dal comma 1 dello stesso art. 40 del D.L. n. 76/2020 nell’ambito del procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di persone;

RITENUTO opportuno privilegiare una lettura sistematica dei commi 1, 2 e 5, del citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, nel senso che l’obbligo di accertamento della titolarità di “beni iscritti in pubblici registri” vada limitato ai soli beni immobili come previsto per le società di persone in considerazione dei principi generali di “efficacia” ed “economicità” dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 07.08.1990, n. 241 e al fine di evitare altresì una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe (società di persone e società di capitali da cancellare), posto che entrambe le tipologie di soggetti possono parimenti essere titolari di diritti reali su beni e che, in ogni caso, l’eventuale titolarità di beni in capo alle società non pregiudica in alcun modo i diritti degli interessati stante la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, dal 2013, ha sancito un sostanziale “trasferimento automatico” in capo ai soci superstiti di eventuali cespiti emersi anche dopo la cancellazione;

TENUTO CONTO che lo stesso art. 223 septiesdecies c.c. prevede, ai fini dello scioglimento e della cancellazione delle società cooperative, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni che “L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri...”;

RITENUTO pertanto corretto, alla luce delle disposizioni di cui commi 2, 3 e 5 dell’art. 40 del D.L. n. 76/2020, iscrivere nel registro delle imprese l’accertamento della causa di scioglimento in presenza delle condizioni prescritte dalle citate disposizioni, non procedendo alla cancellazione delle società per le quali sia accertata, in corso di istruttoria, l’intestazione di beni immobili;

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che contro di essa l’interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione;

RICHIAMATO quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in merito all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando canali telematici ed in particolare dall’art. 6 del medesimo che sancisce il principio in base al quale “le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”;

VISTI l’art. 3-bis, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale che dispone in capo, tra gli altri, ai “soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese”, l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui all’art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, c.d. INI-PEC) e l’art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008,

Il Conservatore del Registro Imprese

n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale;

CONSIDERATO che il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati INI-PEC, diviene il *"mezzo esclusivo di comunicazione e notifica"* (art. 6-bis Codice dell'Amministrazione Digitale) della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che le società interessate dal presente procedimento non sono provviste di domicilio digitale, se non, in modo del tutto residuale, di domicili digitali assegnati d'ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis, ultimo periodo del D.L. n. 185/2008;

RILEVATO che non è quindi possibile rispettare l'obbligo imposto alla Pubblica Amministrazione dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di comunicare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

RITENUTO che la comunicazione a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 590 ss., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi eccessivamente onerosa e non coerente con il principio di economicità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa;

RITENUTO altresì che la comunicazione tramite raccomandata non soddisfi nemmeno il principio di efficacia dell'attività amministrativa, non assicurando l'effetto sostanziale di informazione agli interessati dell'avvio del procedimento a causa dell'elevata incidenza delle casistiche di irreperibilità, specie in procedimenti, come quello di cui trattasi, relativi a soggetti potenzialmente non più operativi;

VISTO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito Internet dell'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 1 della Legge n. 241/1990 (*"Principi generali dell'attività amministrativa"*), che prevede che *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*;

VISTO l'art. 8 della Legge n. 241/1990 (*"Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento"*), più volte modificato, che al comma 3 prevede che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

VISTO infine l'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 (*"Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati"*), che nuovamente ribadisce *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

RITENUTO che i succitati articoli consentano di notificare le comunicazioni di avvio dei procedimenti e i relativi provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più

Il Conservatore del Registro Imprese

agevoli e meno dispendiose, nel pieno rispetto dei generali principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al richiamato art. 1 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che le disposizioni appena citate siano applicabili ai procedimenti amministrativi che abbiano identico contenuto, pur se riferibili a più imprese che si trovino nelle medesime condizioni di accertata causa di cancellazione d'ufficio;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio è giustificato, per tutte le imprese individuate, dal medesimo interesse pubblico e tenuto conto che il procedimento *de quo* muove da cause e utilizza modalità di accertamento comuni a tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO pertanto opportuno e conforme al dettato normativo adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione;

RITENUTO allo stesso modo che anche il provvedimento finale del Conservatore del Registro delle Imprese possa essere di conseguenza unico;

RITENUTO infine, sulla base delle considerazioni richiamate, che la pubblicazione all'Albo Camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, quantificabile in trenta giorni consecutivi, consenta l'ampia diffusione della notizia relativa alla procedura avviata dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

PRESO ATTO che le modalità di comunicazione tramite affissione all'Albo on-line risultano ormai avvalorate anche da diverse pronunce dei giudici del Registro Imprese, incluso quello presso il Tribunale di Vercelli, mutuando quanto già applicato per la cancellazione degli indirizzi PEC non validi, non univoci o non più attivi;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite da Unioncamere a livello nazionale (con la nota prot. n. 16508/U del 24/06/2021) in merito alle modalità operative con le quali porre in atto gli adempimenti legati allo svolgimento dei procedimenti di cancellazione d'ufficio con particolare riguardo alla definizione di criteri e metodologie standard relativi ai "criteri di individuazione delle imprese da cancellare, le modalità di comunicazione alle imprese in formato digitale attraverso la pubblicazione nell'Albo Camerale, le caratteristiche delle iscrizioni da effettuare nel Registro Imprese", che sono state oggetto di analisi da parte di un gruppo di lavoro, coordinato da Unioncamere, con la partecipazione di alcune Camere facenti parte della "task force" del Registro Imprese e di InfoCamere S.c.p.A.;

PRESO ATTO della funzionalità allo svolgimento dei procedimenti di cancellazione massiva del servizio messo a punto da parte di InfoCamere S.c.p.A. sulla scorta di quanto concluso dal gruppo di lavoro citato;

RITENUTO di avvalersi dell'applicativo fornito da InfoCamere S.c.p.A. "Cruscotto Qualità" per estrarre ed elaborare gli elenchi di imprese che potenzialmente rientrano nei parametri di cui alle norme sin qui richiamate ai fini della loro cancellazione dal Registro Imprese, elenchi da integrare opportunamente a seguito di pertinenti segnalazioni provenienti da altri uffici dell'Ente ovvero da terzi;

CONSIDERATO infine che il comma 8 dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che le determinazioni del Conservatore sono iscritte nel Registro Imprese con la Comunicazione Unica d'Ufficio, disciplinata dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40 al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL ed agli altri enti collegati;

Il Conservatore del Registro Imprese

PRESO ATTO dell'esito degli accertamenti effettuati tramite accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (PuntoFisco), anche con riferimento alla presenza di eventuali beni immobili (SISTER);

VISTA l'istruttoria compiuta dall'ufficio, dalla quale emergono le condizioni per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, previo accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi dall'art. 40, comma 2 del D.L. n. 76/2020, delle società di capitali di cui all'elenco allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di accertare la causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.L. n. 76/2020 - decreto "Semplificazioni", così come richiamato in premessa, delle società indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, entro 8 giorni dalla sua adozione, alla comunicazione del presente atto agli interessati mediante pubblicazione, unitamente all'elenco delle imprese coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni consecutivi, nonché tramite messaggio di posta elettronica certificata alle società dotate di domicilio digitale attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/1990;
3. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale ex art. 21-bis della Legge n. 241/1990;
4. di rafforzare ulteriormente la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso da pubblicare sulla homepage del sito camerale;
5. di dare mandato all'Ufficio di effettuare l'iscrizione della propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, nel registro delle imprese, sulla posizione delle società coinvolte ex art. 40, comma 3, del D.L. 76/2020, decorsi i termini per l'opposizione di cui all'art. 40, comma 7, del D.L. 76/2020;
6. di comunicare, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.L. n. 76/2020, l'avvenuta iscrizione dello scioglimento e il contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese agli amministratori delle società di cui all'allegato elenco tramite PEC in caso di domicilio digitale valido ed attivo e tramite pubblicazione all'Albo camerale on line per quelle prive di PEC valida, assegnando a decorrere dalla data di tali notifiche il termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività ovvero per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

Avvisa

Il Conservatore del Registro Imprese

che decorso il termine di sessanta giorni assegnato agli amministratori delle società di cui all'allegato elenco per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività, in carenza di azioni interruttive, il Conservatore del Registro Imprese adotterà, con propria determinazione, il provvedimento conclusivo del procedimento con il quale, ove non opposto dinanzi al Giudice del Registro nel termine di quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del medesimo all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, verrà ordinata la cancellazione dal Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)